



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 44

ISCRIZIONI ALBO ORDINARIO AVVOCATI

GRAMEGNA MICHELE	MOLFETTA	21/01/1991
MASSARELLI FRANCESCA	BARI	21/08/1992

REISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI

Avv. LOIZZI MARIA	BARI 06/11/1977
-------------------	-----------------

ISCRIZIONI REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI

FIORE FABIO	BITONTO	28/01/1992
GALLO YLENIA	BENEVENTO	01/10/1992
PARADISO PIERPAOLO	NOCI	20/12/1990

ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12)

VIOLANTE ANDREA	BARI	06/04/1998
-----------------	------	------------



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 GIUGNO 2021

DELIBERAZIONE N. 45

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Avv. Luigi MARZANO



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

DELIBERAZIONE N. 46

Autorizzazione alle notifiche ex Legge 53/1994

Il Consiglio, viste le istanze presentate dai sottoindicati Avvocati:

Avv. Caterina d'Ambrosio

per essere autorizzati ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla Legge n. 53/1994; visti la Legge 53/94; rilevato che non risultano procedimenti disciplinari pendenti a carico degli istanti, i quali non hanno mai riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o sanzioni più gravi; **autorizza** i predetti avvocati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/1994, ad avvalersi della facoltà di notificazione previste dalla Legge 53/94; dispone che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico dell'istante di cui all'art. 8 della citata legge.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 47

ESTENSIONE POLIZZA CASSA FORENSE PER IL PERSONALE

DIPENDENTE DELL'ORDINE

Il Consiglio, sentita la relazione del tesoriere e preso atto che vi è copertura della spesa in bilancio, all'unanimità dei presenti approva la spesa e dà mandato al tesoriere di procedere con la sottoscrizione della polizza come già fatto, del resto, negli anni precedenti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

8 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 48

ESECUZIONE SU ATTI CON FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA

“Con riferimento a quanto previsto dall’art. 23 comma 9 bis D.L. 28.10.2020 n. 137 conv. in legge n. 176 del 18.12.2020 che ha introdotto la possibilità di rilasciare, in forma di documento informatico, la copia esecutiva delle sentenze e di tutti gli altri provvedimenti costituenti titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 c.p.c., ci è giunta notizia di numerosi casi in cui l’ufficio in indirizzo ha rifiutato atti di pignoramento poiché accompagnati da formule esecutive telematiche prive della c.d. “coccardina” che, com’è noto in alcuni casi, è acclusa a margine della copia informatica degli atti e provvedimenti estrapolati dal fascicolo telematico. Occorre premettere che la c.d. “coccarda”, accompagnata dalla stringa alfanumerica indicante i firmatari dell’atto/provvedimento, è un elemento grafico (watermark) che viene aggiunto in automatico dai sistemi di cancelleria, e costituisce un mero indizio (ma non una prova) del fatto che il documento informatico originale è stato firmato digitalmente, in formato PAdES o CADES. Si tratta, dunque, non di una firma digitale, ma di una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull’originale di quel documento.

In effetti il watermark:

- 1) non è presente sugli atti firmati digitalmente dall’avvocato, in quanto i software a disposizione de-gli avvocati non “traducono” materialmente sul documento la firma digitale;
- 2) in taluni casi non viene apposto: ad esempio, perché la procedura automatizzata che lo genera può fallire, oppure perché il file in questione è un duplicato, che in quanto tale è provvisto di firma digitale (in formato PAdES o CADES).

Tutto ciò premesso, in risposta al quesito, nulla vieta di stampare il documento (anche se privo del watermark) e attestarne la conformità all'originale ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis d.l. n. 179/2012, giacché in forza di tale norma l'avvocato ha il potere di compiere tale attestazione. E tanto basta, in considerazione del fatto che l'avvocato che compie le attestazioni è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (a norma dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012), dunque, con ogni responsabilità conseguente. (cfr. <https://ilprocessotelematico.it/articoli/quesiti-operativi/assenza-della-coccarda-sull-atto-o-provvedimento-scaricato-dal-fascicolo> di Pietro Calorio).

Pertanto, nelle formule esecutive digitali caricate dal cancelliere la “coccardina” può non comparire anche in virtù del procedimento di firma digitale effettuato dal cancelliere che spesso genera una firma in formato Pades-bes invisibile che non prevede alcun segno grafico sul documento digitale.

Ad ogni buon conto, non sussiste alcun potere in capo ai funzionari degli uffici Unep di rifiutare copie esecutive estratte e autenticate dall'avvocato dal fascicolo telematico. Infatti, come si è detto tale rifiuto mal si concilia con la circostanza che l'avvocato che redige l'attestazione di conformità è da considerarsi pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Pertanto, si invita l'ufficio in indirizzo ad astenersi dal rifiutare atti di pignoramento accompagnati da copie esecutive prive di “coccardina” sulla formula esecutiva rilasciata dal cancelliere non avendo l'ufficio alcun potere di sindacare il merito dell'attestazione di conformità redatta dall'avvocato.

Il Consiglio approva la nota da inviare all'Ufficio UNEP delegando il Presidente.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

15 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 49

ISCRIZIONI ALBO ORDINARIO AVVOCATI

PRUDENTE DANILO

BARI 4/11/1991

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI – ELENCO SPECIALE -

BERRETTA ANNARITA

BARI 10/01/1989 REGIONE PUGLIA

PASSAGGIO DA ALBO ORDINARIO A ELENCO AGGIUNTO

Avv. DEL ROSSO FABRIZIO GIUSEPPE

MOLFETTA 18/12/1985

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 3 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio”

CASCARANO OLGA II° studio in RUVO di PUGLIA (BA) PRESA D’ATTO

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 4 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio”

DE VIVO DAVIDE

II° studio in ROMA

SAVINO ANGELA

II° studio in CISTERNINO (BR)

GUARRERA SILVESTRO

II ° studio ALESSANO (LE)



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

15 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 50

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio esamina le domande pervenute delibera di ammettere gli avv.ti:

Pierfranco CARBONARA

Rossella LOZUPONE

Cinzia QUACQUARELLI



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

15 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 51

CHIUSURA UFFICI DELL'ORDINE PERIODO FERIALE

Si dispone la chiusura degli Uffici dal giorno
14 agosto al 21 agosto.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

15 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 52

SPESA DI PARTECIPAZIONE AL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE

FORENSE IN ROMA IL 23 E 24 LUGLIO 2021

CON RIFERIMENTO ALLA CONVOCAZIONE DELLA SESSIONE ULTERIORE DEL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE IN ROMA IL 23 E 24 LUGLIO 2021 E CON PRECIPUO RICHIAMO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE RELATIVAMENTE ALLA SPESA DI PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO QUALI ORDINI FORENSI;
FATTO RIFERIMENTO A TUTTE LE PRECEDENTI DELIBERAZIONI DI QUESTO ORDINE SUL PUNTO;

CONSIDERATO CHE NESSUNA QUESTIONE PUO' PRESENTARSI SULLA NECESSARIETA' DELLA PARTECIPAZIONE DI QUESTO ORDINE AL CONGRESSO;

FATTO PRESENTE CHE LA SOMMA INDICATA DAL COMITATO ORGANIZZATORE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO DEL NOSTRO ORDINE AMMONTA AD €. 10.000,00;

FATTO PRESENTE CHE NON RISULTA APPOSTATA ALCUNA SOMMA A TALE TITOLO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021;

PROPONE AL CONSIGLIO DI AUTORIZZARE LA SPESA IN QUANTO IMPRESCINDIBILE PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ORDINE ED URGENTE.

IL CONSIGLIO, ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI, AUTORIZZA IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIERE TESORIERE AD ESEGUIRE IL RELATIVO PAGAMENTO COSÌ COME RICHIESTO DAL COMITATO ORGANIZZATORE DEL CONGRESSO.

IL CONSIGLIERE TESORIERE DÀ ATTO CHE LA COPERTURA DELLA PREDETTA SPESA AVVERRÀ ATTINGENDO LA SOMMA DALL'APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO DI CUI VERRÀ DATO ATTO IN APPOSITA VARIAZIONE DI BILANCIO.

MANDA AL PRESIDENTE ED AL CONSIGLIERE TESORIERE PER QUANTO DI COMPETENZA.

MANDA ALL'UFFICIO CONTABILITÀ PER LE RELATIVE ANNOTAZIONI.

MANDA AL CONSULENTE FISCALE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

22 GIUGNO 2021
DELIBERAZIONE N. 53

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER
LA DURATA DI MESI 10

Avv. CHIARIELLO GIANCARLO CAMPOBASSO 10/10/1951

ISCRIZIONI ALBO ORDINARIO DEGLI AVVOCATI

PALMIERI PASQUALE BITONTO 19/05/1990
SARACINO MICHELE CROTONE 30/04/1969

ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE ALBO DEGLI AVVOCATI

- AVVOCATI STABILITI -

ABOGADO GELO ANGELA

FRANCAVILLA FONTANA 18/08/1988

PASSAGGIO DALL'ELENCO SPECIALE AGGIUNTO ALL'ALBO ORDINARIO

DEGLI AVVOCATI

Avv. TAVANI ANGELA PATRIZIA

BARLETTA

05/04/1965

ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
(tirocinio anticipato ex art. 41 c. 6 lett. d L. 247/12)

BACCELLIERI VITANDREA

BARI

14/09/1997

APPROVATO ALL' UNANIMITA' DEI PRESENTI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

22 GIUGNO 2021

DELIBERAZIONE N. 54

REGOLAMENTO ELETTORALE C.P.O.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, adotta il seguente regolamento:

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – Elezioni e diritto di voto

Le elezioni delle/dei quattordici dei quindici Componenti del Comitato si svolgono ogni quattro anni e comunque contestualmente a quelle per il Consiglio dell'Ordine.

Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

Art. 2 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili le/gli iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento e che abbiano presentato la propria candidatura nelle modalità previste dall'articolo seguente.

Non possono essere eletti – e se eletti, non possono essere proclamati Consiglieri del CPO Bari – coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di Consigliere/Consigliera di CPO, nei due mandati precedenti quello per cui sono indette le elezioni.

Al fine di consentire all'elettorato di conoscere per tempo i nominativi delle Avvocate e degli Avvocati che hanno segnalato la propria disponibilità alla elezione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ed il Comitato Pari Opportunità uscente provvederà a redigere e ad affiggere il manifesto contenente l'elenco alfabetico dei suddetti nominativi almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Art. 3 - Candidature

Sono ammesse solo candidature individuali.

Le iscritte e gli iscritti che intendono candidarsi dovranno presentare le candidature, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine a mezzo posta elettronica certificata, a pena di irricevibilità, entro le ore dodici del ventesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.

Art. 4 – Cause di incandidabilità

La candidatura è individuale (art. 3 comma 1)

Le candidate e i candidati sono raggruppati in un'unica lista redatta in ordine alfabetico. Sono cause di incandidabilità:

- 1) la concomitante candidatura al Consiglio dell'Ordine;
- 2) aver riportato condanne penali passate in giudicato salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- 3) aver riportato negli ultimi cinque anni provvedimenti definitivi disciplinari di condanna a sanzioni di natura sostanziale;
- 4) essere componenti del seggio elettorale;

Art. 5 – Svolgimento delle elezioni

Le elezioni del Comitato Pari Opportunità devono essere indette dalla/1 Presidente del Consiglio dell'Ordine con le stesse modalità e nello stesso termine previsto per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

Le elezioni si svolgono in unico turno, in concomitanza con quelle del COA e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni sul Regolamento Elettorale vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine

Art. 6 – Il seggio elettorale

Le/I componenti del seggio elettorale, in numero di 2 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente.

Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Comitato Pari Opportunità o, in sua assenza, dalla/dal Segretaria/o del Comitato Pari Opportunità o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del CPO.

Art. 7 – Votazioni e scrutinio

Il voto di preferenza potrà essere espresso anche con modalità elettroniche, previa delibera del Consiglio dell'Ordine.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore a 10 rispetto a quello delle/dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

In caso di successive dimissioni, rinuncia o decadenza, subentra la prima o il primo dei non eletti.

Art. 8 - Reclamo

Contro i risultati delle elezioni del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine degli avvocati entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 9 – Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente iscritta al registro delle/dei praticanti entro 15 giorni dall'insediamento del COA.

Art. 10 - Modifiche del Regolamento elettorale

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine con le medesime maggioranze previste per la sua approvazione.

Art. II - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, comma 4 della Legge n.247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 22.06.2021.

Si inoltri al C.N.F., al C.P.O. di Bari e si pubblichi sul sito nelle apposite sezioni.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

22 giugno 2021

DELIBERAZIONE N. 55

ATTESTAZIONE E GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2021 PER TRASPARENZA – INDIVIDUAZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO

Il Presidente relaziona sul punto.

Con Delibera n. 294 del 13 aprile 2021 l'ANAC ha stabilito che le attestazioni degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, debbano essere pubblicate sul sito "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" entro il 30 giugno 2021.

Questo Ordine non ha ad oggi individuato idoneo OIV o ALTRO ORGANISMO DI CONTROLLO a ciò deputato, né ha attribuito tale incarico alle pur presenti figure dei revisori contabili, quali organi di controllo.

Pertanto, al solo fine di adempiere all' incombenza come in atti, attesa l'urgenza e l'improcrastinabilità dell'onere stesso, propone di attribuire l'incarico relativo all' attestazione annuale 2021 in materia di trasparenza, per competenza residuale come per legge, alla RPCT dott. ssa Maria Antonacci.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il deliberato.

Si pubblichi sul sito e si comunichi alla RPCT per estratto ed a tutti gli enti deputati a conoscere del presente provvedimento.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

22 giugno 2021

DELIBERAZIONE N. 56

FONDO GENITORIALITÀ

Il Tesoriere comunica che si è provveduto a pagare tutti i colleghi utilmente inseriti nelle graduatorie del Fondo genitorialità;
si attende l'ultima tranche dalla Regione per eseguire gli ultimi pagamenti per le istanze pervenute entro il 31.12.20.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

DELIBERAZIONE N. 57

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 22 giugno 2021,

considerato

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 3 febbraio 2021 l'ARIF – Agenzia Regionale attività irrigue e Forestali - ha definito i “*criteri generali in termini di quantificazione dei compensi spettanti ai legali affidatari dello svolgimento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente*”;

- che detta Deliberazione contiene clausole vessatorie e prevede una remunerazione per gli Avvocati incaricati notevolmente inferiore al parametro “minimo” di cui al DM 55/14, come integrato dal DM 37/18;

- che con delibera n. 22 del 16 marzo 2021 questo Consiglio ha invitato l'ARIF – Agenzia Regionale attività irrigue e Forestali - a ridefinire i criteri generali in termini di quantificazione dei compensi spettanti ai legali affidatari dello svolgimento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente di cui alla Deliberazione n. 52 del 3 febbraio 2021 emessa dal Direttore Generale apportando, ove necessario, modifiche che:

1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
2. eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
3. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.

- che, ad oggi, nessuna modifica è stata apportata dall'ARIF, che continua a sottoporre agli Avvocati bozze di convenzioni che prevedono compensi profondamente iniqui e lesivi della dignità e del

decoro della professione forense.

r i t e n u t o

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (*introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell'unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 - G.U. 29 dicembre 2017, n. 302*), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche amministrazioni, deve essere “*equo*”, ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle **apposite tabelle ministeriali**;
- che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'Avvocato;
- che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono:
 - la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
 - l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
 - l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
 - l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
 - la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
 - l'attribuzione al difensore, nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, del minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
 - l'applicazione della nuova disciplina dei compensi meno favorevole anche agli incarichi già pendenti o non ancora fatturati, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente;
 - il pagamento della prestazione di assistenza o consulenza in materia contrattuale, solo in caso di effettiva sottoscrizione del contratto.
- che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell'avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti;
- che la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte

di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018, n. 21487 del 2018, n. 6686 del 2019; 19246 del 2019, n. 19906 del 2020);

- che la Regione Puglia – di cui l'ARIF è “Ente strumentale” - riconoscendo il valore sociale ed economico delle libere professioni e garantendo il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti da enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, con LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 32, ha dettato le “Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate” ed ha stabilito (art. 4) che:

1. Il compenso professionale riconosciuto ai professionisti che prestano la loro attività in favore dell'ente deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, soddisfacente, decoroso e dignitoso. 52892 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 del 8-7-2019;

2. Nell'ambito delle procedure di acquisizione dei servizi professionali, la Regione Puglia garantisce che: a) i compensi siano determinati nel rispetto della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie), ovvero in conformità dei parametri fissati dai decreti ministeriali relativi alle diverse professioni, ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; b) nella predisposizione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi, come determinati alla lettera a), siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; c) non possano essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara; d) i criteri di valutazione delle offerte siano rispettosi del rapporto tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso pattuito; e) nella predisposizione dei contratti non vengano inserite clausole “vessatorie” così come definite dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Tanto considerato e ritenuto,

DIFFIDA

l'ARIF – Agenzia Regionale attività irrigue e Forestali - a ridefinire i criteri generali in termini di quantificazione dei compensi spettanti ai legali affidatari dello svolgimento di attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente di cui alla Deliberazione n. 52 del 3 febbraio 2021 emessa dal Direttore Generale apportando modifiche che:

- riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio,

un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;

- eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
- riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012.

INVITA

La Regione Puglia – quale Ente vigilante – ad intervenire e porre in essere ogni iniziativa volta a garantire il principio dell'equo compenso, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti da enti, in ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, disciplinati dalla legge regionale n. 32 del 5 luglio 2019.

Si trasmetta all'ARIF – Agenzia Regionale attività irrigue e Forestali -, alla Regione Puglia, all'Avvocatura della Regione Puglia ed al Nucleo Centrale di Monitoraggio.

Si pubblici sul sito.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

22 GIUGNO 2021

DELIBERAZIONE N. 58

PROTOCOLLO D'INTESA CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

OMISSIS sulla richiesta del Comune di Ruvo per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa in merito al contrasto del gioco d'azzardo patologico:

Il Consiglio, udita la relazione, autorizza la sottoscrizione del protocollo delegando il Presidente.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

29 GIUGNO 2021

DELIBERAZIONE N. 59

ALBO ORDINARIO DEGLI AVVOCATI – ISCRIZIONI

CARIELLO VINCENZO	BITONTO	11/01/1990
-------------------	---------	------------

ANNOTAZIONI EX-ART.7 COMMA 4 L.P.F. “Prescrizioni per il domicilio”

DE RITA ALESSIO	II° studio ad OSTUNI	PRESA D'ATTO
-----------------	----------------------	--------------

AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DEL PATROCINIO SOSTITUTIVO

CARINGELLA BRIGITTA	BARI	16/08/1993
PAPARELLA NANCY PIA	SPAICHINGEN	01/07/1996

REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI ISCRIZIONI

ACCARDO LAURA	LICATA	12/11/1990
CAMPANELLI VALERIA	LECCE	06/02/1989
LOPRAINO VITO	GRAVINA IN PUGLIA	04/07/1974